

Codice A2007C

D.D. 26 novembre 2020, n. 282

Rettifica all'articolo 3 dell'allegato A del regolamento regionale 8 giugno 2018, n. 4/R recante: "Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche (Articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13)", come modificato dal regolamento regionale 2/R del



ATTO DD 282/A2007C/2020

DEL 26/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000A - CULTURA,

TURISMO

E

COMMERCIO

A2007C - Offerta turistica

OGGETTO: Rettifica all'articolo 3 dell'allegato A del regolamento regionale 8 giugno 2018, n. 4/R recante: "Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche (Articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13)", come modificato dal regolamento regionale 2/R del 22 febbraio 2019.

Vista la legge regionale 3 agosto 2017, n. 13 recante "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere", che all'articolo 18 prevede l'adozione di un regolamento di attuazione per definire una disciplina di dettaglio in merito agli istituti normativi ivi previsti;

atteso che, al fine di adempiere al disposto di cui all'articolo 18 della legge regionale sopra richiamata, è stato adottato con D.P.G.R. 8 giugno 2018, n. 4/R il regolamento regionale recante "Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche (Articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13)";

considerato che, in fase di operatività sul territorio regionale del disposto di cui all'articolo 3 dell'allegato A del regolamento medesimo in materia di superfici degli appartamenti, l'attuale formulazione non consente una coerente e razionale applicazione pratica nel calcolo delle dimensioni utili delle stesse per gli appartamenti composti da locale soggiorno-pranzo-cucina e camere da letto da adibire a strutture ricettive extralberghiere;

considerato, altresì, che dai criteri previsti dall'attuale formulazione si determina un meccanismo di calcolo piuttosto difficoltoso ai fini dell'individuazione delle superfici occorrenti al locale soggiorno in relazione alla capacità ricettiva delle camere da letto; ravvisata pertanto la necessità di rendere maggiormente coerente l'applicazione del disposto di cui sopra onde agevolare gli operatori

turistici del territorio regionale apportando le modifiche ritenute opportune;

tali modifiche comportano la riscrittura dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 dell'allegato A del regolamento 4/2018 come di seguito:

“3. Gli appartamenti composti da locale soggiorno-pranzo-cucina e da una o più camere da letto hanno le seguenti superfici minime, al netto di ogni altro ambiente accessorio e di servizio:

a) locale soggiorno-pranzo-cucina senza posti letto: metri quadrati 8, cui sono aggiunti metri quadrati 1 per ogni posto letto installato nelle camere da letto, eccedente i primi due;

b) locale soggiorno-pranzo-cucina con posti letto: metri quadrati 13, se con un posto letto, metri quadrati 20, se con due posti letto e metri quadrati 27, se con tre posti letto, cui sono aggiunti metri quadrati 1 per ogni posto letto installato nelle camere da letto;

c) camere da letto: metri quadrati 8, se con un posto letto, cui sono aggiunti metri quadrati 6 per ogni posto letto ulteriore, fino ad un massimo di quattro posti letto.

4. Per le strutture presenti sul territorio di comuni classificati nontani le superfici di cui al comma 3, lettere b) e c) sono ridotte come di seguito:

a) locale soggiorno-pranzo-cucina con posti letto: metri quadrati 11, se con un posto letto, metri quadrati 16, se con due posti letto, metri quadrati 21, se con tre posti letto, cui sono aggiunti metri quadrati 1 per ogni posto letto installato nelle camere da letto;

b) camere da letto: metri quadrati 8, se con un posto letto, cui sono aggiunti metri quadrati 4 per ogni posto letto ulteriore, fino ad un massimo di quattro posti letto.”;

considerato, infine, che l'articolo 18, comma 2 del regolamento citato consente di procedere attraverso l'adozione di uno specifico provvedimento amministrativo da parte del settore regionale competente in materia di turismo;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) ed in particolare gli articoli 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti";
- vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- vista la legge 30 luglio 2010 n. 122 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" ed in particolare l'articolo 49, comma 4 bis, che ha modificato l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- vista la legge regionale 23 luglio 2008, n. 23 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" ed in particolare l'art. 17 rubricato "Attribuzioni dei dirigenti";
- vista la DGR n. 4-439 del 29 ottobre 2019 "Riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014 e sm.i. e D.G.R. n. 11-1409 del 11 maggio 2015 e s.m.i.";

- vista la DGR n. 8-1166 del 27 marzo 2020 con la quale, ai sensi dell'art. 22 della l. r. 23/08 e s.m.i., si é proceduto all'attribuzione dell'incarico di responsabile ad interim del settore A2007C "Offerta turistica", articolazione della direzione A2000A "Cultura, turismo e commercio" al dirigente regionale Claudio MAROCCO;
- vista la l.r. 13/2017;
- visto il D.P.G.R. 8 giugno 2018, n. 4/R con cui si é emanato il regolamento regionale succitato ed in particolare l'articolo 3 dell'allegato A;
- visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

- di recepire ed approvare i commi 3 e 4 dell'articolo 3 dell'allegato A del r.r. n. 4/2018 nella seguente nuova formulazione e come tale formalizzata quale allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1):

“3. Gli appartamenti composti da locale soggiorno-pranzo-cucina e da una o più camere da letto hanno le seguenti superfici minime, al netto di ogni altro ambiente accessorio e di servizio:

a) locale soggiorno-pranzo-cucina senza posti letto: metri quadrati 8, cui sono aggiunti metri quadrati 1 per ogni posto letto installato nelle camere da letto, eccedente i primi due;

b) locale soggiorno-pranzo-cucina con posti letto: metri quadrati 13, se con un posto letto, metri quadrati 20, se con due posti letto e metri quadrati 27, se con tre posti letto, cui sono aggiunti metri quadrati 1 per ogni posto letto installato nelle camere da letto;

c) camere da letto: metri quadrati 8, se con un posto letto, cui sono aggiunti metri quadrati 6 per ogni posto letto ulteriore, fino ad un massimo di quattro posti letto. 4. Per le strutture presenti sul territorio di comuni classificati nontani le superfici di cui al comma 3, lettere b) e c) sono ridotte come di seguito:

a) locale soggiorno-pranzo-cucina con posti letto: metri quadrati 11, se con un posto letto, metri quadrati 16, se con due posti letto, metri quadrati 21, se con tre posti letto, cui sono aggiunti metri quadrati 1 per ogni posto letto installato nelle camere da letto;

b) camere da letto: metri quadrati 8, se con un posto letto, cui sono aggiunti metri quadrati 4 per ogni posto letto ulteriore, fino ad un massimo di quattro posti letto.”;

- di sostituire la precedente disposizione di cui all'articolo 3, commi 3 e 4 dell'allegato A del r.r. n. 4/2018 con la disposizione formalizzata nell'allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di rendere immediatamente efficace ed operativo il presente provvedimento sul territorio della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.P.) ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12/10/2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino telematico della Regione Piemonte.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Firmato digitalmente da Claudio Marocco

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato_1_DGR_rettifica_art._3_co_All_A.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato n. 1 alla determinazione dirigenziale n.... del

Rettifica all'articolo 3, commi 3 e 4 dell'allegato A del regolamento regionale 8 giugno 2018, n. 4/R recante: "Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche (Articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13)", come modificato dal regolamento regionale 2/R del 22 febbraio 2019.

Art. 3
(Superfici degli appartamenti)

I commi 3 e 4 dell'articolo 3 dell'allegato A del r.r. n. 4/2018 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Gli appartamenti composti da locale soggiorno-pranzo-cucina e da una o più camere da letto hanno le seguenti superfici minime, al netto di ogni altro ambiente accessorio e di servizio:

- a) locale soggiorno-pranzo-cucina senza posti letto: metri quadrati 8, cui sono aggiunti metri quadrati 1 per ogni posto letto installato nelle camere da letto, eccedente i primi due;
- b) locale soggiorno-pranzo-cucina con posti letto: metri quadrati 13, se con un posto letto, metri quadrati 20, se con due posti letto e metri quadrati 27, se con tre posti letto, cui sono aggiunti metri quadrati 1 per ogni posto letto installato nelle camere da letto;
- c) camere da letto: metri quadrati 8, se con un posto letto, cui sono aggiunti metri quadrati 6 per ogni posto letto ulteriore, fino ad un massimo di quattro posti letto.

4. Per le strutture presenti sul territorio di comuni classificati nontani le superfici di cui al comma 3, lettere b) e c) sono ridotte come di seguito:

- a) locale soggiorno-pranzo-cucina con posti letto: metri quadrati 11, se con un posto letto, metri quadrati 16, se con due posti letto, metri quadrati 21, se con tre posti letto, cui sono aggiunti metri quadrati 1 per ogni posto letto installato nelle camere da letto;
- b) camere da letto: metri quadrati 8, se con un posto letto, cui sono aggiunti metri quadrati 4 per ogni posto letto ulteriore, fino ad un massimo di quattro posti letto."